

Prato, li

Trasmessa via PEC

Spett.le  
 XXXXXX.  
 Via XXXXXX  
 XXXXX(XX)  
 PEC : XXXXXX@XXXXXX.it

**Oggetto: LETTERA CONTRATTO N. \_\_\_/\_\_\_ - CIG:.....**

**Appalto dei lavori di manutenzione ordinaria opere edili ed affini, a servizio degli immobili in disponibilità dell'Azienda USL Toscana Centro – Ambito Territoriale Pistoiese. Approvazione del progetto definitivo a norma dell'art. 23, comma 3-bis), del D.lgs. 50/2016 e s.m., approvazione del quadro economico e indizione della gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera c-bis) e ss.mm.ii. dello stesso decreto.**

Con determinazione dirigenziale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_, immediatamente esecutiva, è stata aggiudicata la procedura negoziata in oggetto a favore di codesta Impresa.

Lo specifico affidamento in oggetto è regolato dalle condizioni sotto riportate.

La presente costituisce contratto di appalto, concluso per corrispondenza secondo l'uso del commercio, mediante scambio di lettere, così come previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m., (di seguito per brevità **Codice dei contratti**) firmato digitalmente per l'Azienda USL Toscana Centro dal Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo.

Si allega, infine, alla presente analogo schema di lettera contratto da restituire per PEC, firmato digitalmente dal legale rappresentante di codesto operatore economico (*di seguito per brevità Appaltatore*).

**Sintesi di riepilogo del contratto**

per i lavori di manutenzione ordinaria delle opere edili ed affini a servizio degli immobili nella disponibilità dell'azienda UsI Toscana centro, ambito territoriale pistoiese.

**CIG:..... - CUP: .....**

**Stazione Appaltante: Azienda USL Toscana Centro**

**Responsabile Unico del Procedimento: Geom. Elga Donati**

**Direttore dei Lavori: Geom. Elga Donati**

**Appaltatore: \_\_\_\_\_**

**Importo a base di gara: € 900.000,00 al netto di IVA.**

**Ribasso d'asta: %. \_\_\_\_\_**

**Importo oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 43.700,00 al netto di IVA.**

**TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1 - Premesse e Allegati.

1. Le premesse fanno parte integrante del contratto e, pertanto, si intendono come integralmente riportate al presente articolo.
2. Formano, altresì, parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, sebbene non tutti allegati al presente atto, che le parti affermano di ben conoscere, come dichiarato in sede di gara per la loro esatta individuazione, quali strumenti interpretativi della volontà contrattuale delle parti stesse:
  - a) il capitolato generale LL.PP. per le parti ancora in vigore;
  - b) il Capitolato Speciale d'Appalto (di seguito **CSA**);
  - c) l'elenco dei prezzi unitari (compreso quello relativo agli oneri della sicurezza);
  - d) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni predisposte dalla stazione appaltante;
  - e) il piano di sicurezza e coordinamento nonché le proposte integrative di cui all'art.100 comma 5 del D. Lgs 81/2008 se accolte dal coordinatore per la sicurezza ed il POS;

- f) il cronoprogramma dei lavori di cui all'art. 40 del Regolamento approvato con DPR 207/2010;
  - g) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37 del capitolato speciale d'appalto;
  - h) il computo metrico estimativo, ai sensi del comma 14-bis dell'art. 32 del Codice dei contratti, che comunque è estraneo ai rapporti negoziali;
  - i) l'offerta economica.
3. In caso di discordanza tra i vari documenti facenti parte del contratto, prevarrà l'interpretazione più favorevole alla Stazione appaltante, garantendo comunque il raggiungimento delle finalità dell'intervento e i criteri di buona tecnica esecutiva.
4. *(eventuale)* E' stata acquisita la documentazione antimafia di cui al D.lgs 159/2011 e s.m.
5. Ai sensi dell'articolo 4 del D.M. 7 marzo 2018, n. 49 è stato acquisito agli atti d'Ufficio in data \_\_\_\_\_, l'attestazione dello stato dei luoghi, sottoscritto in data \_\_\_\_\_, dal Direttore dei Lavori.

#### Articolo 2. - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La Stazione appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa.
2. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, nonché all'osservanza della disciplina di cui al Codice dei contratti.

#### Articolo 3. - AMMONTARE DEL CONTRATTO

L'importo contrattuale ammonta a €..... (diconsi ..... di cui:

- a) €..... (diconsi .....) oggetto dell'offerta di ribasso
- b) € **43.700,00** (diconsi ventiseimila/00) per oneri per la sicurezza.
  1. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
  2. Il contratto è stipulato interamente "a misura" ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del Decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché dell'articolo 43, comma 7, del D.P.R. n. 207 del 2010, per cui l'importo contrattuale può subire variazioni tanto in aumento che in diminuzione nei limiti fissati dalle norme vigenti senza che l'Appaltatore possa accampare pretese o richieste di alcun genere.

#### Articolo 4. - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO

1. L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

#### Articolo 5. - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE, DIREZIONE DEL CANTIERE.

1. Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto, approvato con d.m. 19 aprile 2000, n. 145, l'Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_, indirizzo PEC: \_\_\_\_\_; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. I pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante Bonifico Bancario.
3. Ove non diversamente disposto successivamente, mediante apposita comunicazione scritta, i pagamenti saranno effettuati mediante accredito c/o \_\_\_\_\_ - sul conto

corrente dedicato di cui all'art.3 della Legge n°136/2010 e s.m.i. - codice IBAN:

4. Le persone delegate ad operare sul conto dedicato avanti indicato sono:

\_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ Codice fiscale \_\_\_\_\_

5. L'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la Stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma del contratto.

6.L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

**7.L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.**

8. La Stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

9. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla Stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

## TTTOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

### Articolo 6. - TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

1. Come previsto dall'art. 8, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, modificato con D.L. n. 77 del 31/5/2021, convertito in L. 108/2021, la Stazione appaltante procede alla consegna dei lavori in via d'urgenza, ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice dei contratti pubblici; la Direzione lavori provvede in via d'urgenza su autorizzazione del RUP e indica, ai sensi dell'art. 5 comma 9, ultimo periodo, del Decreto 7 marzo 2018, n. 49, espressamente nel verbale le motivazioni che giustificano l'immediato avvio dei lavori nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente, comprese le opere provvisorie.

2. L'Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, inclusa la Cassa Edile, ove dovuta, e tutti i dati necessari per consentire alla stessa la richiesta del DURC anche per le eventuali imprese subappaltatrici.

3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in 24 (ventiquattro) mesi naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

4. Nel calcolo del tempo contrattuale si è tenuto conto delle ferie contrattuali, delle ordinarie difficoltà e degli ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali, alle relative condizioni climatiche e delle difficoltà di approvvigionamento delle materie prime; gli ordini delle forniture dovranno essere effettuati dall'appaltatore con adeguato anticipo in modo da poter svolgere la lavorazione interessata nei tempi individuati dal cronoprogramma consentendo così la consegna delle opere per la data prevista.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda a quanto stabilito dagli artt. 12, 13 e 14 del **Capitolato**.

### Articolo 7. - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI

1. È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi e con le precisazioni dell'articolo 106 del Codice dei contratti.

La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l'interruzione.

2. Qualora l'Appaltatore ritenga cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la Stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il Responsabile del

Procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'Appaltatore intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.

3. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.

4. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 3.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto stabilito dagli artt. 16 e 17 del **Capitolato**.

#### Articolo 8. - PENALE IN CASO DI RITARDI

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori è applicata una penale pari allo 1.00 ‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale.

2. La stessa penale trova applicazione, con le modalità previste dall'art. 20 del CSA, anche in caso di ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito programma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva della penale non può superare il 10% dell'importo del contratto, pena la facoltà, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto disposto dal CSA nel richiamato articolo 20.

#### Articolo 9. - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE.

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. Inoltre, si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per:

- a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri e la cartellonistica di cantiere;
- b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
- c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre all'esecuzione piena e perfetta dei lavori;
- d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- e) le vie di accesso al cantiere;
- f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
- g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio;
- i) oneri per occupazione suolo pubblico e permessi in genere, compreso oneri per richiesta concessione.

3. L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

4. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, con requisiti idonei in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

5. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. **L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori.** L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

#### Articolo 10. - CONTABILITÀ DEI LAVORI

1. La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
2. Per la valutazione del lavoro a misura e delle eventuali lavorazioni a corpo e in economia si richiama quanto disposto dagli artt. 24, 25 e 26 del CAPO 4 del CSA.
3. Le misurazioni e i rilevamenti dei lavori a misura sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla Stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

#### Art. 11. – REVISIONE DEI PREZZI

1. Tutti i prezzi si intendono accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime.
2. E' ammessa, nel corso dell'esecuzione del contratto, la revisione dei prezzi ai sensi dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25 e dell'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell'articolo 106.
3. In deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 50 del 2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla Stazione Appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell'articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022 n.4 convertito dalla Legge 28 marzo 2022 n. 25. In tal caso si procederà a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29.
4. A pena di decadenza, l'Appaltatore presenterà alla Stazione Appaltante l'istanza di compensazione nei termini previsti dall'art. 29 del D.L. 27/01/2022, n. 4 convertito dalla L. 28/03/2022, n. 25 indicando i materiali da costruzione per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni prezzi e la loro incidenza quantitativa, ed esibendo la prova della effettiva variazione dei prezzi dei materiali con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori, o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni rispetto a quanto documentato dallo stesso Appaltatore con riferimento al momento dell'offerta.
5. Al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa vigente, la Stazione Appaltante è tenuta a riconoscere l'adeguamento compensativo.
6. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

#### Articolo 12. - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO

1. Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di

cui all'art. 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata in base agli artt.106 e 107 del Codice dei contratti e in base a quanto stabilito dagli artt. 38-40-41 CAPO 7 del CSA.

#### Articolo 13. - PAGAMENTI IN ACCONTO, PAGAMENTI A SALDO E TRACCIABILITA' DEI PAGAMENTI

1. Per il pagamento delle prestazioni rese dall'Appaltatore sarà emesso un SAL ogni tre mesi di lavoro senza sospensioni, o comunque al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti non inferiore al almeno il 10% (dieci per cento) dell'importo del Contratto stesso e non vi siano ritardi nell'esecuzione, comprensivo della quota relativa agli oneri della sicurezza. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato esclusivamente nel conto finale.

2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori, sull'importo del SAL è operata una ritenuta dello 0,50% da svincolarsi in sede di liquidazione finale dopo l'approvazione del certificato di regolare esecuzione, previa acquisizione del DURC regolare.

3. Entro 15 (giorni) dal verificarsi della condizione di cui al primo capoverso del comma 1 la Direzione Lavori redige la contabilità ed emette il SAL che deve recare la dicitura: "lavori a tutto il \_\_\_\_\_".

4. I certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto sono emessi contestualmente all'adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall'adozione degli stessi.

5. La Stazione appaltante provvede a corrispondere l'importo del certificato di pagamento, secondo quanto previsto dall'art.113 bis del Codice come sostituito dall'art. 4 della L.37/2019, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore previa presentazione di regolare fattura elettronica nella quale devono essere indicati i seguenti codici identificativi: Codice Univoco Ufficio: 08V1K8 - Codice IPA: auslrc.

6. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, in deroga a quanto stabilito al comma 1.

7. In deroga al comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90% (novanta per cento) dell'importo di contratto, può essere emesso uno stato di avanzamento per un importo inferiore a quello minimo previsto allo stesso comma 1, ma non superiore al 95% (novantacinque per cento) dell'importo contrattuale. Quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento precedentemente emessi sia inferiore al 5,00% dell'importo contrattuale, non può essere emesso alcun stato di avanzamento. L'importo residuo dei lavori è contabilizzato nel conto finale. Per importo contrattuale si intende l'importo del contratto originario eventualmente adeguato in base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

8. Il conto finale dei lavori è redatto entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

9. All'esito positivo del collaudo e comunque entro un termine non superiore a 7 giorni, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura elettronica da parte dell'Appaltatore. La rata di saldo comprensivo delle ritenute di cui all'articolo 23, comma 2, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali nulla ostando sarà corrisposta secondo quanto previsto dall'articolo 113-bis del Codice come sostituito dall'articolo 4 della Legge 37/2019 previa presentazione di regolare fattura elettronica.

10. Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'Appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103, comma 6, del Codice dei contratti emessa nei termini e alle condizioni richiamati all'articolo 37 del CSA.

11. A decorrere dalla data stabilita per l'applicazione dell'articolo 1, comma 414, della Legge 205/2017 e Decreto del Ministero delle Finanze del 7/12/2018, "Modalità e tempi delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del servizio sanitario nazionale", secondo quanto successivamente stabilito per i pagamenti delle prestazioni della natura in oggetto, la trasmissione dei documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti verrà gestita in via telematica mediante il NSO - Nodo Smistamento Ordini del M.E.F. e sulle fatture elettroniche dovranno essere obbligatoriamente riportati i documenti attestanti l'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti di beni e servizi, pena l'impossibilità di dar corso alla liquidazione e successivo pagamento delle fatture.

12. In merito alla tracciabilità dei pagamenti:

- l'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n.136/2010 e s.m.i;
- l'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo competente della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subAppaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria;
- in caso di inadempienza dell'Appaltatore sono previste le sanzioni di cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010.

#### Articolo 14. - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi.

2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio.

3. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo, ai sensi dell'art. 234, comma 2, del D.P.R. 207/2010 che viene richiamato dall'art. 237, comma 2, dello stesso Decreto.

#### Articolo 15. - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

1. L'Appaltatore si obbliga, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e al rispetto degli obblighi stabiliti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione appaltante, approvato in via definitiva con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016, di seguito denominato Codice di comportamento, consapevole che la violazione degli obblighi anzidetti anche da parte dei propri collaboratori a "qualsiasi titolo" costituisce causa di risoluzione del contratto qualora in ragione della gravità o della reiterazione la stessa sia ritenuta grave.

2. L'Appaltatore dà atto che la Stazione appaltante ha trasmesso, ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 62/2013, copia del Codice di comportamento di cui al precedente comma.

3. L'Appaltatore si impegna a trasmettere copia del Codice di comportamento ai propri collaboratori a qualsiasi titolo e a fornire prova dell'avvenuta comunicazione.

4. Un'eventuale violazione del Codice di comportamento, verificata dalla Stazione appaltante, comporterà la contestazione per iscritto dell'addebito, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e, ove le controdeduzioni risultassero non fondate, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

5. La Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;

- b) inadempimento alle disposizioni contrattuali o della direzione lavori circa i tempi di esecuzione;
- c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92 del D.lgs. n°81/2008 e s.m.i.
- j) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- k) non assolvimento, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010.

6. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

7. Il recesso potrà essere esercitato anche per l'esistenza di motivi ostativi al rilascio delle comunicazioni o informazioni di cui al D.lgs. n. 159/2011 e s.m. In tale evenienza non si darà luogo al pagamento del mancato guadagno.

8. La Stazione appaltante si riserva, giusto quanto previsto dall'art. 109 del D.Lgs. n.50/2016, la facoltà di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva valutazione.

9. Il recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell'Appaltatore della lettera inviata per posta certificata con la quale la Stazione appaltante comunica di avvalersi di tale facoltà.

In caso di recesso, la Stazione appaltante è tenuta a ricevere e a pagare ai prezzi contrattuali unicamente le prestazioni già eseguite alla data del recesso. E' escluso il diritto dell'Appaltatore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni compenso indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art 1671 c.c.

Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda a quanto stabilito dall'articolo 55 - del CSA.

#### Articolo 16 - CONTROVERSIE

1. Per la disciplina delle controversie si rimanda a quanto stabilito all'art. 51 - Definizione delle Controversie - del CSA.

2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, non definite in via amministrativa, sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Firenze con esclusione della competenza arbitrale.

#### TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

##### Articolo 17. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E ASSISTENZA

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui al CSA.

2. L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo al CSA.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.

4. L'Appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

#### Articolo 18. - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE

1. L'appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:

a) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del:

b) piano di sicurezza e di coordinamento facente parte del progetto approvato dalla Stazione Appaltante.

2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lett. a) ed il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lett. b), formano parte integrante del presente contratto d'appalto.

3. L'appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.

4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.

5. L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

#### Articolo 19. - SUBAPPALTO

1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

2. Previa autorizzazione della Stazione appaltante, nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei contratti e di quanto stabilito agli artt. 4, 47, 48 e 49 del CSA, i lavori, che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta, possono essere subappaltati.

3. Il contratto di subappalto deve contenere le clausole relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

4. Il pagamento dei subappaltatori è disciplinato dall'articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti.

5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di inadempienza contributiva e retributiva e regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del Codice dei Contratti.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si richiama quanto stabilito agli artt. 48, 49 e 50 CAPO 9 del CSA.

#### Articolo 20. - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante Polizza assicurativa numero \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ rilasciata dalla \_\_\_\_\_, per l'importo di € \_\_\_\_\_ = pari al \_\_\_% (\_\_\_) dell'importo del presente contratto.

2. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito.

3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

#### Articolo 21. - OBBLIGHI ASSICURATIVI

1. Ai sensi dell'art. 2049 del CC, l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la Stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.

2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo una polizza assicurativa, con decorrenza dalla data di consegna dei lavori e cessazione alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di regolare esecuzione, numero \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, rilasciata dalla \_\_\_\_\_, per un massimale non inferiore all'importo del contratto, al netto degli importi di seguito indicati:

partita 1) per le opere oggetto del contratto: euro 450.000,00

partita 2) per le opere e impianti preesistenti: euro 500.000,00.=;

partita 3) per demolizioni e sgomberi: euro 50.000,00.=;

3. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a euro 500.000,00.

#### TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

##### Articolo 22 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il Regolamento e il capitolato generale d'appalto, quest'ultimo per la parte in vigore.

##### Articolo 23. - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. Poiché l'esecuzione delle opere di cui trattasi è soggetta ad IVA, il presente atto sarà registrato con l'applicazione dell'imposta fissa solo in caso d'uso, ai sensi del combinato di cui all'art. 10 – punto quattro della L. 633/1972 e dell'art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Conformemente a quanto previsto dal combinato disposto dell'articolo 33 della Legge 6 agosto 1954 n. 603 e dell'articolo 3 della Legge 12 febbraio 1968 n. 132, tutte le spese del presente atto sono a carico dell'Appaltatore senza diritto a rivalsa.

##### Art. 24 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente contratto viene stipulato mediante corrispondenza, secondo l'uso del commercio, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice dei Contratti

2. Gli effetti del presente atto decorreranno dalla data della trasmissione mediante PEC dall'affidatario alla Stazione appaltante della lettera di accettazione del presente contratto, debitamente sottoscritta con firma digitale.

Il Direttore  
SOC Appalti e supporto amministrativo  
*(firmato digitalmente)*